

**(IN)GIUSTIZIE DIGITALI.
UN ITINERARIO SU
TECNOLOGIE E DIRITTI
(A PROPOSITO DI BARBARA
GIOVANNA BELLO,
“(IN)GIUSTIZIE DIGITALI.
UN ITINERARIO SU TECNOLOGIE
E DIRITTI”)**

CASIMIRO CONIGLIONE



(In)giustizie digitali. Un itinerario su tecnologie e diritti
(a proposito di Barbara Giovanna Bello, *(In)giustizie digitali. Un itinerario su tecnologie e diritti*)

Digital (In)justices. An Itinerary on Technologies and Rights

CASIMIRO CONIGLIONE

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Fondazione Marco Biagi.
E-mail: casimiro.coniglione@unimore.it

ABSTRACT

Il presente contributo, nel tentativo di offrire una lettura del testo di Barbara Giovanna Bello, *(In)giustizie digitali. Un itinerario su tecnologie e diritti*, affronta alcune impellenti sfide contemporanee poste dalla digitalizzazione. L'autrice propone un percorso volto ad approfondire alcuni aspetti fondamentali della teoria giuridica, la dimensione partecipativa della Rete, l'effettività dei diritti e la necessità di aggiornarne l'elenco e l'applicazione in una prospettiva contemporanea, a partire dal ruolo cruciale del diritto di accesso universale a Internet.

With the aim to offer a review of Barbara Giovanna Bello's book *(In)giustizie digitali. Un itinerario su tecnologie e diritti*, this contribution dwells on some compelling issues related to digitalization. The Author outlines an itinerary aimed at exploring some fundamental aspects of legal theory, the participatory dimension of the Internet, the effectiveness of rights as well as the need to update their list and application from a contemporary perspective, starting with the crucial role of the right of universal access to the Internet.

KEYWORDS

digitalizzazione, accesso a internet, partecipazione, diritti digitali e non digitali, educazione digitale

digitalization, internet access, participation, digital and non-digital rights, digital education

(In)giustizie digitali.

Un itinerario su tecnologie e diritti

CASIMIRO CONIGLIONE

Il volume in esame offre un'interessante analisi sulle diverse luci e ombre della partecipazione sociale e politica degli utenti nella rete¹.

La rivoluzione tecnologica ha comportato una serie di importanti trasformazioni all'interno della società. Nessun ambito della conoscenza umana è rimasto immune dall'innovazione apportata dai dispositivi tecnologici. Per esempio, con riferimento allo *status* di cittadino – che, com'è noto, designa la posizione complessiva di un soggetto all'interno di un ordinamento giuridico, con una serie di diritti e doveri – ci si chiede se la c.d. “cittadinanza digitale” sia solo un *surplus* della cittadinanza tradizionale, oppure implichi una nuova posizione soggettiva dei soggetti (*rec-tius*, utenti) all'interno della rete.

Al di là di siffatte riflessioni teoriche sulla cittadinanza, come bene osservato da Bello nell'*Introduzione*, «è comunque dai soggetti che bisogna prendere le mosse per esaminare luci e ombre della quotidianità online e offline» (12). Restituisce questa intenzione la suddivisione del volume in tre capitoli, in cui l'Autrice – in modo assai convincente – si sofferma sulle questioni più rilevanti della partecipazione degli utenti nella rete.

Ciò premesso, nel primo capitolo (15-52) Bello – prendendo spunto dagli studi di Engin Isin e Evelyn Ruppert – analizza lo *status* di cittadino digitale, affermando che quest'ultimo è un soggetto in grado di rivendicare sia i diritti tradizionali sia i nuovi diritti digitali (*digital rights claims*), che fra loro sono interconnessi (cfr. 18). In forza di ciò, viene analizzato il diritto d'accesso ad Internet che conosce ostacoli di natura tecnica, culturale, infrastrutturale e generazionale, impedendo l'effettivo accesso a tutti e tutte alle rete².

Soffermandosi sullo studio del diritto d'accesso a Internet, Bello indaga diversi atti di *soft law* (che, ad ogni buon conto si ricorda, sono atti non vincolanti e quindi non invocabili in giudizio), individuando tre nodi problematici sulla configurazione di questo diritto.

Il primo nodo riguarda l'ampiezza del contenuto, che comprende una visione bidimensionale del diritto, perché è compreso sia l'accesso ai contenuti online sia alle infrastrutture fisiche e tecnologiche necessarie per l'esercizio effettivo del diritto d'accesso. Ciò comporterebbe importanti sfide ai legislatori degli Stati, perché dovrebbero garantire – con priorità – ai soggetti in situazione di svantaggio di accedere alla rete, affinché sia a costoro garantita la partecipazione alla vita sociale e politica (cfr. 32-35).

Un secondo nodo è la collocazione di siffatto diritto; nella letteratura scientifica non c'è infatti una concordanza: c'è chi ritiene che il diritto d'accesso debba essere classificato come un diritto umano e chi, invece, ritiene che debba rientrare all'interno del novero dei diritti fondamentali. Fra chi ritiene che il diritto d'accesso debba avere lo *status* di diritto umano, si argomenta come l'accesso a Internet sia un requisito preliminare e fondamentale per l'esercizio dei diritti civili, sociali e culturali (libertà di manifestazione del pensiero, istruzione formale e non formale); i fautori della classificazione del diritto d'accesso come diritto fondamentale evidenziano che diverse costituzioni (come, per esempio, quelle della Grecia, del Portogallo e del Messico) hanno introdotto un diritto costituzionale d'accesso ad Internet e, nel contesto europeo, si è con-

¹ Si segnala che ogni riferimento alle pagine tra parentesi è da ricondursi al volume recensito: BELLO 2023.

² Cfr., su questi aspetti, VANTIN 2021, 247-261; 23-26.

solidata la tesi per cui i diffusi servizi di *eGovernment* giustificherebbero un riconoscimento dell'accesso a Internet come diritto fondamentale (cfr. 38-41).

Il terzo e ultimo nodo, ad avviso di Bello, riguarda la configurabilità del diritto: il diritto in questione è da ritenersi autonomo o derivato? A questo proposito, l'Autrice presenta – dopo l'analisi dei trattati ONU e della normativa comunitaria – le interpretazioni di diversi studiosi, come Kay Mathiesen, che ritengono l'accesso a Internet come un diritto derivato, perché sarebbe un mero diritto ausiliario che svolge funzioni di protezione ai diritti primari; mentre altri autori, come Łukasz Szostkiewicz, ritengono che gradualmente – in modo particolare attraverso le normative ONU e comunitarie fra il 2007 e il 2017 – sia ormai affermata l'autonomia del diritto d'accesso alla rete. Questa seconda tesi sarebbe rafforzata, appunto, dalle normative comunitarie che riconoscono l'accesso alla rete come un diritto fondamentale: fra l'altro, autori come Lina Jasmontaite e Kevin De Hart riconoscono siffatto diritto come “multidimensionale”, poiché comprenderebbe diritti come l'informazione e accesso all'espressione (cfr. 41-44).

Discussi questi aspetti, Bello sofferma la sua attenzione sulla *governance* di Internet, rilevando una pluralità di attori privati e pubblici che disciplinano la rete. In questo contesto, ad avviso dell'Autrice, risulta utile indagare una nozione di giustizia sociale per gli utenti. Infatti, le diverse diseguaglianze strutturali possono impedire il pieno godimento della cittadinanza e, quindi, dei diversi diritti accessibili con la c.d. cittadinanza digitale, da una parte, e di acuire forme di silenzio e censura, dall'altra parte, nei confronti di alcuni utenti, precludendo così la partecipazione al processo deliberativo democratico nella rete (cfr. 47-50).

Nel secondo capitolo (53-86), l'Autrice si sofferma sui discorsi d'odio e sulle discriminazioni, facendo emergere quelle tipologie di *ingiustizie digitali* che colpiscono gli utenti appartenenti ai gruppi sociali più vulnerabili.

A questo proposito, Bello analizza, dapprima e in via generale, i concetti di odio e di pregiudizio (essi sono rappresentati iconicamente come una piramide, la figura per eccellenza con cui si entra all'interno della spirale di questi sentimenti negativi) e poi definisce il discorso d'odio come un «*continuum* tra reale e virtuale» (59).

In forza di ciò, e prendendo come modello due recenti sentenze della Corte Europea dei diritti umani (*Budinova e Chaprazov c. Bulgaria* e *Gutman c. Bulgaria*: cfr. 59) che hanno qualificato il discorso d'odio come una violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata), giustificando così le restrizioni all'art. 10 CEDU (libertà d'espressione), in congiunto disposto con l'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), vengono esaminati due aspetti dell'odio online.

Un primo aspetto riguarda le differenze fra odio *offline* e *online*, che viene fatto rientrare all'interno degli atti linguistici messi in atto su Internet (cfr. 63).

Il secondo aspetto riguarda il discorso d'odio sul piano giuridico sostanziale, complicato dall'emersione dell'odio algoritmico. Racchiudere in una definizione specifica l'odio online è assai difficile, poiché la normativa appare frammentata fra atti di *soft law* e *hard law*; ciò nonostante, Bello ritiene che lo strumento euristico della intersezionalità possa costituire una chiave quanto mai proficua per leggere e interpretare le diverse manifestazioni dell'odio online sia tramite la profilazione sia tramite gli algoritmi (cfr. 66). Eppure, con l'emanazione del DSA (*Digital Service Act*) pare esserci una prima compiuta regolamentazione di *hard law* sulle responsabilità dei *service provider* e delle grandi piattaforme (in modo particolare, è prevista una forte tutela nei confronti del minore e la suddivisione delle piattaforme per grandezza e bacino di utenti, con correlativi obblighi da seguire: cfr. 70), manifestando l'esigenza di superare gli atti di *soft law*.

Ciò premesso, la spirale d'odio online è analizzata attraverso i diversi comportamenti che possono essere tenuti, fra cui il *trolling*, il *sealioning* (che è una forma peculiare di *trolling*) e il *public shaming* (cfr. 71-73). Bello si sofferma poi sulle diverse forme di discriminazioni, elencandone tre: le discriminazioni “tradizionali”, “digitali” e “algoritmiche”. A queste ne aggiunge una nuova tipologia: quelle effettuate “nel metaverso” (cfr. 73-74).

Dopo aver indagato la struttura del diritto antidiscriminatorio europeo – analizzando sia la discriminazione diretta sia quella indiretta e le principali normative comunitarie che hanno delineato le basi di siffatto *corpus* normativo (cfr. 75-78) – l’Autrice sofferma la propria attenzione sulle discriminazioni “tradizionali” attuate attraverso il “digitale”: per esempio, viene analizzata la fase di *recruitment* nella ricerca di un lavoro in cui, da una parte, viene sottolineata la possibile esclusione dei gruppi marginalizzati provenienti da aree o contesti svantaggiati in cui il *digital divide* persiste; dall’altra parte, le medesime discriminazioni possono essere perpetrate anche a causa dell’identità digitale che ogni utente plasma attraverso la condivisione di contenuti che esprimono le convinzioni religiose, politiche e sociali (molto opportunamente l’Autrice denomina questa condizione *status*; cfr. 80). In questi casi le discriminazioni “tradizionali” e “digitali”, anche se supportate dagli algoritmi, hanno comunque una base decisionale umana, che discrimina per caratteristiche “visibili” (pelle, area geografica, *status*).

Le discriminazioni “algoritmiche”, invece, creano delle controversie interpretative, perché non sempre sono riconducibili alle discriminazioni dirette. A questo proposito, infatti, è stato evidenziato che la discriminazione algoritmica è «più sottile, più granulare, altamente intersezionale» (83).

Gli algoritmi possono anche essere addestrati (*trained*) a non concentrarsi su determinate correlazioni (come l’origine etnica o l’età), ma possono intercettare caratteristiche “correlate” degli utenti (area geografica, gusti e preferenze). Anche nel caso in cui gli algoritmi non siano addestrati con informazioni specifiche, non si può garantire che gli stessi commettano atti discriminatori nei confronti degli utenti: si riducono, tutt’al più, le probabilità che le discriminazioni avvengano in modo palese. Difatti, Bello auspica – d’intesa con la letteratura maggioritaria – che l’imputazione della responsabilità nei casi di discriminazione “algoritmica” sia riferibile ai produttori, programmatori e agli utilizzatori umani (cfr. 80-83).

Particolarmente interessante è l’analisi delle discriminazioni “nel metaverso”: il metaverso, come delineato da Neal Stephenson in *cyberpunk Snow Crash* (1992), può essere considerato come uno spazio tridimensionale all’interno della quale le persone fisiche possono interagire fra loro attraverso *avatar*. In questo contesto, Bello mostra che la vendita di *avatar* bianchi avviene a un costo maggiore rispetto alla vendita di *avatar* neri o asiatici, ciò avviene perché “i bianchi” hanno sia maggiore disponibilità economica sia un maggiore accesso a questa realtà virtuale, a discapito degli altri utenti (cfr. 85-86).

Nel terzo e ultimo capitolo (87-112), Bello intende analizzare, per così dire, le luci della partecipazione sociale-politica degli utenti su Internet.

Prima dell’indagine effettiva sui lati positivi della partecipazione online, vengono osservate le quattro questioni poste dall’interazione in rete: la permanenza, l’improvviso ritorno, la transnazionalità, l’anonimato (cfr. 88-90).

Internet, nonostante le diverse ombre, permette una facilitazione dell’attivismo sia in termini organizzativi sia di partecipazione. Molto opportunamente, infatti, vengono discussi diversi movimenti sulla rete che si sono posti, da un lato, a protezione dei diritti delle persone nere (come, per esempio, il #BLM [*Black Lives Matter*]) e, dall’altro lato, a protezione dei diritti delle donne (si pensi al movimento #MeToo).

Ciò detto, il #BLM può essere considerato come il primo movimento globale online che tutela i diritti e le garanzie delle persone nere contro gli abusi di potere perpetrati dalle forze dell’ordine. Fra i diversi meriti attribuiti – tra cui quello di aver ideato appositi *hashtag* e di aver cercato di sensibilizzare i diversi gruppi sociali – indubbiamente vanno citate alcune pratiche di sensibilizzazione adottate, oggi, dalle forze dell’ordine, volte a documentare il proprio operato e a scoraggiare gli abusi di violenza (cfr. 96-98).

Il #MeToo, nato all’indomani dello scandalo sessuale, nel 2017, del produttore cinematografico Harvey Weinstein, ha avuto e ha una grande forza performativa, sensibilizzando gli utenti sui diritti delle donne. Oltre a ciò, dopo aver fatto emergere casi più o meno celebri di molestie ses-

suali, ha contribuito all'adozione di diverse leggi e buone pratiche contro le molestie sessuali da parte di legislatori e datori di lavoro (cfr. 99-102).

In forza di ciò, Bello auspica un potenziamento della *digital literacy* (alfabetizzazione digitale) che produca un uso consapevole della rete e, più in generale, un *empowerment* dei gruppi marginalizzati. In tal senso, infatti, l'Unione Europea con il *Piano Digital Education 2019-2027* si è posta l'obiettivo non solo di implementare le conoscenze tecniche, bensì di riconoscere i cambiamenti apportati dalla comunicazione digitale che, inevitabilmente, influenzano la partecipazione democratica e civica (cfr. 106-109).

In conclusione, l'opera mette a fuoco le luci e le ombre della partecipazione sociale-politica degli utenti nella rete. Le nuove tecnologie, com'è noto, sono perfettamente comparabili alla divinità del Giano bifronte: da una parte, possono aumentare l'inclusione e la vita sociale dell'utente, permettendogli anche di lottare per il riconoscimento dei propri diritti *offline*; dall'altra parte – attraverso le discriminazioni e il discorso d'odio – possono acuire la marginalizzazione e le vulnerabilità dei gruppi sociali più deboli.

Come bene rilevato da Bello nelle *Riflessioni conclusive*, è l'alfabetizzazione digitale la chiave per una più equa partecipazione di tutti e tutte alla rete, perché «il compito di educare, trar fuori fale cittadinanza – che incarna passato e futuro, vicino e lontano – spetta alle istituzioni, tra le quali le scuole e l'Università» (115).

Riferimenti bibliografici

BELLO B.G. 2023. *(In)giustizie digitali. Un itinerario su tecnologie e diritti*, Pacini.

VANTIN S. 2021. *Digital divide. Discriminazioni e vulnerabilità nell'epoca della rete globale*, in CASA-DEI T., PIETROPAOLI S. (a cura di), *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Wolters Kluwers.